

IL DECRETO-LEGGE N. 44 DEL 2023: “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”

Questo provvedimento - approvato dal [Consiglio dei Ministri, il 6 aprile scorso](#), su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo - come ha riconosciuto subito il PD-IDP, “nasce male” perché **affronta un tema strategico, fondamentale, e decisivo, quale quello delle disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa dell’amministrazione pubblica, in maniera totalmente insufficiente**. Il piano di assunzioni che viene presentato non solo è **inadeguato** a colmare quella domanda di futuro che c’è nelle nostre pubbliche amministrazioni – [come ha evidenziato Andrea Casu \(PD-IDP\)](#) – “di nuove generazioni, nuove leve, nuove gambe per far camminare i provvedimenti ed entrare in una nuova fase della nostra storia con nuove energie”, ma non riesce nemmeno a colmare il gap che deriva dalla dinamica dei pensionamenti. **Ci saranno 300.000 dipendenti pubblici in meno nel 2026, 700.000 nel 2030, 1.000.000 nel 2033**. Le assunzioni di cui si parla nel provvedimento riguardano prevalentemente le Forze di Polizia – assunzioni utili e necessarie – ma insufficienti nei numeri e nei comparti interessati dall’uscita di dipendenti per raggiunti limiti di età. La pubblica amministrazione non può essere riformata esclusivamente pensando a un riassetto dei vertici, **occorrono nuove energie, mancano profili professionali e tecnici**. Il decreto, [ha dichiarato Marco Sarracino \(PD-IDP\)](#), “si pone, infatti, obiettivi minimi, piccole misure settoriali, **non offre una visione d’insieme** su quello che andrebbe fatto per migliorare le condizioni di chi oggi lavora nella pubblica amministrazione e **non affronta assolutamente il tema di come potenziarla**, sia in termini di risorse umane, sia in termini di efficacia ed efficienza per i servizi che offre ai nostri cittadini”.

Come ha ricordato, [nel corso della discussione in Aula, Emilio Fossi \(PD-IDP\)](#), “molti settori amministrativi vanno avanti anche senza il numero di addetti previsti dal Piano integrato di attività e organizzazione ... **Questa carenza di organico ci pone indietro rispetto ad altri Paesi europei**”. L’Italia registra, ad oggi, il dato più basso nel rapporto tra numero di residenti e lavoratori pubblici, con una percentuale del 5,6 per cento, minore rispetto ad altre Nazioni, per esempio all’8,4 per cento della Francia, al 7,8 per cento dell’Inghilterra e al 6,8 per cento della Spagna.

Serve una **stabilizzazione** di quelle figure che svolgono già da anni nella pubblica amministrazione funzioni delicatissime. Il riferimento è agli uffici per il processo, alle prefetture, all’Agenzia per la coesione, dove lavoratori precari assicurano il buon funzionamento dello Stato.

Quelle esperienze e quelle competenze che ci sono già nella pubblica amministrazione sono competenze che è fondamentale mettere nelle condizioni di poter offrire un contributo,

perché già hanno maturato un'esperienza e una capacità per poter lavorare in uffici molto delicati e molto importanti, come nel settore della Giustizia.

Il tema dirimente che ha provocato la reazione più dura del PD-IDP e di quasi tutte le opposizioni è quello che riguarda la **Corte dei Conti**, tema introdotto, di notte, con un **emendamento del Governo, definito da Federico Fornaro (PD-IDP) “un decreto nel decreto, per la portata normativa”**. Sostanzialmente si è deciso “l'esclusione della Corte dei conti dal **controllo concomitante sia del PNRR sia del Piano complementare**, di fatto, dalla stragrande maggioranza degli investimenti pubblici che lo Stato farà nei prossimi anni”. “I controlli sono uno dei caratteri fondanti di una democrazia liberale e quello che abbiamo notato – ha sottolineato Fornaro nel suo intervento – è che **questo Governo** appare a tutti gli effetti allergico: **è allergico alle critiche e ai controlli**”.

Come ha chiarito **Marco Lacarra (PD-IDP) intervenuto per dichiarazione di voto**: “il **controllo concomitante**, esattamente come ha detto il presidente Carlino (Corte dei Conti) in audizione, ha la **finalità specifica di accelerare gli interventi** di sostegno e il rilancio dell'economia nazionale. Ha **una funzione propulsiva**, in esito alla quale l'amministrazione può porre in essere **percorsi autocorrettivi**; non di freno, dunque, ma di accelerazione al Piano ... Voi prorogate lo scudo (erariale) ed eliminate il controllo. In poche parole, **smantellate il sistema di controlli** che avevamo concordato con l'Unione europea e che noi stessi ci eravamo dati”.

“Addebitare alla Corte dei conti i ritardi dello stato di avanzamento del PNRR è facile ma non funziona – **ha sottolineato Simona Bonafè (PD-IDP) durante il voto di fiducia** – perché la verità è che avete **preferito alimentare lo spettro del nemico** che vi impedisce di lavorare solo per distrarre l'opinione pubblica dai pessimi dati sull'attuazione – o forse sarebbe il caso di dire **sulla non attuazione - dei progetti del PNRR** da quando è in carica questo Governo. Invece di occuparvi dei ritardi, come tutti noi avremmo auspicato e come sarebbe stato in generale auspicabile, avete **usato questo decreto come cavallo di Troia per mettere il bavaglio** a chi vi richiama alle vostre responsabilità”.

Il **PD-IDP** ha mantenuto comunque un **atteggiamento responsabile** tentando di migliorare e correggere il decreto-legge, laddove possibile.

Significativo, in questo senso, è l'**approvazione dell'emendamento di Arturo Scotto (PD-IDP)**, che riguarda la **cancellazione della parola “razza” dagli atti pubblici**, questione culturalmente rilevante tutt'altro che di mero nominalismo. “Un piccolo emendamento – **ha dichiarato Arturo Scotto** –, che è il frutto di un'elaborazione di anni dell'Istituto italiano di antropologia e di uno straordinario divulgatore scientifico, che qui voglio ricordare: Pietro Greco. **Altri Paesi l'hanno fatto prima di noi**, ma il fatto che, da domani, gli atti della pubblica amministrazione non conterranno più la parola “razza” come elemento di distinzione tra gli esseri umani è **un passo in avanti notevole**. Non ci sarà più nei documenti del Ministero dell'Interno, nei concorsi pubblici, nei questionari vergognosi nelle scuole”.

Altri emendamenti accolti hanno riguardato il **potenziamento della rete consolare all'estero**, grazie al lavoro dei parlamentari del PD-IDP Toni Ricciardi, Fabio Porta, Christian Diego Di Sanzo e Nicola Carè. Le deputate Guerra e Simona Bonafè hanno dato il loro contributo per una prima risposta alla **carenza di segretari per i piccoli comuni** e consentito la proroga per cinque anni dei contributi straordinari previsti per le **fusioni dei comuni**. Ancora più importante l'approvazione dell'emendamento che autorizza le

amministrazioni centrali e le agenzie a stipulare **convenzioni** volte ad attingere il necessario personale tramite **scorrimento delle graduatorie degli idonei**.

Sono stati invece respinti gli emendamenti sul rinnovo dei contratti, il piano nazionale di assunzione nella pubblica amministrazione e il necessario rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

Purtroppo, non sono bastati i contributi del PD-IDP per compensare **“un provvedimento che nasce e cresce male”**. **“Il decreto – come ha precisato Silvio Lai (PD-IDP) nella dichiarazione di voto – nasce con l'intendimento di rafforzare la pubblica amministrazione, ma poi diventa altra cosa, come spesso avviene per i decreti del vostro Governo, che in Parlamento assumono costantemente **un carattere omnibus**, con l'introduzione di elementi e **norme che poco c'entrano con l'oggetto della decretazione**, all'inseguimento del tema di giornata, dell'ultima emergenza, dell'ultima conferenza stampa da fare, che spesso non è neanche mai utile e mai un'emergenza”**.

“Pur essendo riusciti, quindi, a far approvare qualche emendamento migliorativo, naturalmente, il nostro giudizio – ha dichiarato Chiara Gribaudo (PD-IDP) – rimane, purtroppo, per le ragioni che ho provato ad esprimere in quest'Aula, estremamente negativo ed anche per questo naturalmente esprimo il voto contrario a questo provvedimento da parte del Partito Democratico”

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” [AC 1114](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e XI Lavoro.

INCARICHI DIRIGENZIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR (ART. 1, CO. 1)

Si consente alle **pubbliche amministrazioni** di conferire a **soggetti estranei** ai ruoli dell'amministrazione **incarichi dirigenziali generali e non generali** nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti delle quote previsti dal T.U. in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di **soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026**.

INCREMENTI DI DOTAZIONI ORGANICHE E ASSUNZIONI (ART. 1, CO. 2, 3 E 4 E 13-14)

Si dispone **un incremento delle dotazioni organiche** della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri elencati, dell'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell'Avvocatura dello Stato (v. allegato 1, tabella A del provvedimento); tali incrementi riguardano, a seconda dei casi, **posizioni dirigenziali e/o altre aree**.

Insieme, in primo luogo si autorizza (v. allegato 2, tabella B) **un complesso di assunzioni**, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità; tali **autorizzazioni** sono **inerenti** sia all'attuazione, in via integrale, degli **incrementi di dotazione** citati sia all'effettuazione di **assunzioni già rientranti nelle dotazioni previgenti**; quest'ultima ipotesi riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero della salute e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS); si prevede, inoltre, che le assunzioni contemplate siano effettuate **mediante concorso pubblico** – anche indetto unitamente ad altre amministrazioni – o **mediante scorrimento delle graduatorie** di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale; per gli eventuali concorsi, si prevedono criteri e modalità specifici.

Ulteriori disposizioni recano la **quantificazione degli oneri** – distinti tra quelli per le assunzioni e quelli di funzionamento nonché distinti per ogni amministrazione – e la relativa **copertura finanziaria**.

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL M.U.R. (ART. 1, CO. 3-BIS)

Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato allo **scorrimento della graduatoria** di un determinato concorso per il reclutamento di **personale non dirigenziale**.

TRATTENIMENTI IN SERVIZIO DI DIRIGENTI (ART. 1, CO. 4-BIS)

Viene previsto il **trattenimento in servizio**, per un periodo in ogni caso **non eccedente il 31 dicembre 2026**, dei **dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale** di livello generale o di livello superiore, compresi i titolari che non siano dipendenti pubblici di ruolo. Il trattenimento in esame viene ammesso con riferimento ai dirigenti in possesso di **specifiche professionalità**.

PERSONALE PER IL DIPARTIMENTO DELLA DISABILITÀ (ART. 1, CO. 5)

Si autorizza la **Presidenza del Consiglio dei ministri** a bandire **concorsi** per le necessità assunzionali del **Dipartimento per le disabilità**, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la **definizione delle procedure e dei requisiti richiesti**, con la previsione di una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento per le **categorie protette** ai sensi della legge n. 368 del 1999, e di una adeguata **valorizzazione dei soggetti** che alla data del 1° aprile 2023 abbiano svolto, per almeno un **triennio**, **attività di supporto** tecnico specialistico ed operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER IL MINISTERO DEL TURISMO (ART. 1, CO. 6)

Si prevedono, nei **bandi di concorso** per la copertura degli incrementi di personale non dirigenziale del Ministero del turismo previsti dal decreto in esame, **una riserva di posti** non superiore al 50 per cento destinata al personale **già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT**.

INCREMENTO DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI DEL MINISTERO DEL TURISMO (ART. 1, CO. 7 E 8, LETT. C.)

Viene **incrementato il numero delle posizioni di livello dirigenziale** afferenti alla dotazione organica del **Ministero del turismo**. In particolare, le posizioni di livello dirigenziale non generale vengono **umentate da 19 a 23** e le posizioni di livello dirigenziale generale **da 5 a 7**.

ORGANIZZAZIONE DEL MLPS (ART. 1, CO. 8, LETTERE A) E B))

Attraverso puntuali modifiche decreto legislativo n. 300 del 1999 viene **rivista l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, delineando dettagliatamente le **aree funzionali** nel cui ambito il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale, e disciplinando altresì i **dipartimenti** in cui esso si articola e la relativa organizzazione.

ASSUNZIONI DI PERSONALE PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE (ART. 1, CO. 9)

Vien **modificata la disciplina** relativa alle **assunzioni** presso il **Ministero dell'ambiente** (prevista dall'art. 17-*quinquies* del decreto-legge n. 80 del 2021) al fine di sostituire i riferimenti a disposizioni richiamate dalla norma e che sono state successivamente abrogate.

RISERVA DI POSTI PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE (ART. 1, COMMA 9-BIS)

Si prevede, **in favore degli operatori volontari** che hanno concluso senza demerito il **servizio civile universale**, una **riserva di posti pari al 15 per cento** nelle assunzioni di personale non dirigenziale **presso le Pubbliche amministrazioni**, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all'attività degli enti locali.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE (ART. 1, CO. 10 E 11)

Prevista una facoltà per l'Agazia di **riserva, fino al 50 per cento**, a favore di suo personale impiegato a tempo determinato, di **posti messi a concorso** per l'assunzione a tempo indeterminato di **personale non dirigenziale**. La norma, inoltre, **disciplina l'avvalimento**, da parte dell'Agazia per la cybersicurezza nazionale per la sua prima operatività, di un **contingente di personale** fino a 50 unità, **fino al 31 dicembre 2023** (suscettibile peraltro di essere inquadrato in ruolo). Sono inclusi i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale della medesima Agazia tra i soggetti suscettibili di essere sottratti al vigente obbligo di pubblicazione dei dati.

PERSONALE AMMINISTRATIVO DEI TRIBUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI DI L'AQUILA E CHIETI (ART. 1, CO. 11-BIS)

Si prevede che il **personale amministrativo** dei tribunali, appartenenti alle circoscrizioni di **L'Aquila e Chieti**, soppressi a decorrere dal 2025, possa essere integrato con il personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.

PERSONALE ARERA (ART. 1, CO. 12)

Si assegna all'**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente** (ARERA) un **contingente di comandi obbligatori**, finalizzato a consentire all'Autorità stessa il tempestivo adempimento dei compiti e delle funzioni assegnati sia in campo energetico che in quello ambientale.

ORGANO INVESTIGATIVO NAZIONALE (ART. 1, CO.12-BIS E 12-TER)

Si dispone che l'**organo investigativo nazionale sugli incidenti nei trasporti**, di cui alla direttiva 2016/798/UE, sia **costituito da una posizione dirigenziale di livello non generale**.

PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER I DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 1, CO. 12-QUATER)

Con una modifica all'articolo 18, comma 1, della legge n. 183 del 2010, **si eleva da 12 a 36 mesi il periodo massimo di aspettativa**, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, **riconosciuto ai dipendenti pubblici** – periodo rinnovabile per una sola volta – **anche per avviare attività professionali e imprenditoriali**.

RESPONSABILITÀ ERARIALE (ART. 1, CO. 12-QUINQUIES, LETT. A)

Con questa norma **si proroga di un anno**, dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024, la disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 sul **c.d. scudo erariale**, che limita in via transitoria la **responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati**, ai quali è affidata la **gestione di pubbliche risorse**, ai **danni cagionati** dalle sole condotte poste in essere **con dolo**, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

Questa limitazione di responsabilità, dei soggetti **sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti** in materia di contabilità pubblica, si applica, quindi, **soltanto ai danni cagionati dalle sole condotte attive**.

In particolare, con riguardo alla **responsabilità erariale**, come precisava la relazione illustrativa al decreto-legge n. 76 del 2020, la finalità è quella di limitare la responsabilità "al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al solo profilo del dolo". Pertanto, la disposizione ha determinato un diverso trattamento riservato alle **condotte gravemente colpose omissive** rispetto a quelle **commissive, le prime ancora**

oggetto dell'eventuale azione contabile, le seconde sottratte all'addebito per un periodo transitorio.

ESCLUSIONE DAL CONTROLLO CONCOMITANTE DELLA CORTE DEI CONTI DEI PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI PREVISTI O FINANZIATI DAL PNRR E DAL PNC (ART. 1, CO.12-QUINQUIES, LETTERA B))

Questa norma, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, **esclude "il controllo concomitante" della Corte dei Conti** sui piani, programmi e progetti relativi agli interventi previsti o finanziati dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** ovvero dal **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)**.

Conseguenza dell'intervento normativo in oggetto è, pertanto, **l'eliminazione di una tipologia di controllo della Corte dei Conti** – quello concomitante, che avviene **in itinere** – con esclusivo riguardo ai piani, programmi e progetti previsti dal PNRR o dal PNC. Per questi ultimi, **rimane in vigore, dunque, l'ordinario controllo** ex art. 3 della legge n. 20 del 1994 – richiamato dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021 – che costituisce **un controllo successivo** sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, in relazione al quale la Corte dei Conti verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, nonché la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, mediante una valutazione comparativa di costi, modi e tempi di svolgimento dell'azione amministrativa. **Il controllo concomitante** di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 15 del 2009, a sua volta, **rimane in vigore per tutte le altre tipologie di piani, programmi e progetti** relativi a interventi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, **non previsti o finanziati dal PNRR o dal PNC**.

È bene ricordare che **l'attività svolta dal Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti**, nel corso del 2022 e del 2023, ha avuto ad **oggetto pressoché esclusivo il controllo** su programmi e progetti previsti dal **PNRR e dal PNC**.

L'obiettivo del controllo concomitante è quello di **intervenire in itinere** nel corso dell'attuazione di un piano, programma o progetto, **esercitando un'azione di stimolo e propulsiva dell'azione amministrativa**, assicurando, al contempo, **il corretto impiego delle risorse rimesse alla gestione pubblica**. Si tratta di un istituto introdotto nell'ordinamento italiano, per la prima volta, ad opera della legge delega n. 15 del 2009. (legge "Brunetta"), articolo 11, comma 2 (v. Dossier Servizi Studi Camera e Senato).

GIUNTA CENTRALE STUDI STORICI E ISTITUTI STORICI (ART. 1, COMMA 12-SEXIES)

La disposizione precisa che tra gli **incarichi a soggetti** già lavoratori privati o pubblici **collocati in quiescenza, consentiti a titolo gratuito** in pubbliche amministrazioni, vi siano anche quelli di **presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici**.

ANSFISA (ART. 1, CO. DA 14-BIS A 14-QUINQUIES)

L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) viene inserita in una serie di contesti istituzionali competenti sulla **regolazione del trasporto di merci pericolose**, si tratta di soggetti interlocutori nell'emanazione di provvedimenti di normazione secondaria e atti amministrativi.

PIAO (ART. 1, CO. 14-SEXIES)

Si prevede che tra i **contenuti necessari** del **Piano integrato di attività e organizzazione**, denominato PIAO, le amministrazioni indichino gli obiettivi, le risorse e le metodologie **per la formazione del personale**, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione.

RISERVA DI POSTI IN FAVORE DI DISABILI (ART. 1, CO. 14-SEPTIES)

Si prevede, per il **settore pubblico e per quello privato**, la possibilità di individuare, con riferimento alla quota riservata dalla normativa vigente all'assunzione obbligatoria di soggetti rientranti nelle categorie protette, **eventuali riserve in favore dei gruppi di persone con disabilità** per i quali si riscontra una **maggiore difficoltà di inserimento lavorativo**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI (ART. 1-BIS)

Questa norma reca un complesso di **disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni**.

Intanto sono previste alcune integrazioni alla disciplina dei concorsi unici; si prevede che gli stessi possano essere **organizzati su base territoriale**, si definiscono le **possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali** del medesimo concorso e si contempla la **possibilità di utilizzo del personale dell'associazione Formez PA** anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici. Si introduce **un limite massimo dei candidati idonei**. Si prevede che, **fino al 31 dicembre 2026**, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della **sola prova scritta** (dall'ambito della deroga sono escluse le procedure concorsuali inerenti a profili professionali apicali e quelle relative alle aree dirigenziali). Si modifica la formulazione letterale di una norma sulle tabelle contrattuali di **corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti** dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare l'applicazione delle stesse tabelle anche al personale svolgente servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza.

COMPENSI PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI (ART. 1-TER)

Viene modificata la **disciplina dei compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e dei compensi per il personale di supporto** allo svolgimento dei medesimi concorsi. Le modifiche riguardano l'ambito delle pubbliche amministrazioni interessate.

GRANDE PROGETTO POMPEI (ART. 1-QUATER)

Si consente al **Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei** di essere **coadiuvato**, per lo svolgimento delle sue funzioni, **dal vice direttore generale vicario**, al quale possono essere delegate **una o più funzioni amministrative e contabili**.

La norma, inoltre:

- ✓ **modifica le finalità** per il cui perseguimento la continuazione dello svolgimento **delle funzioni** del Direttore generale di progetto nonché delle attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto è attualmente prevista **fino al 31 dicembre 2023**;
- ✓ estende la continuazione dello **svolgimento di tali funzioni fino al 31 dicembre 2026**;
- ✓ conferma anche **per gli anni dal 2024 al 2026 il limite massimo di spesa**, per tali organi, pari a 900.000 euro lordi, attualmente previsto per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023;
- ✓ modifica conseguentemente la **durata temporale della clausola di copertura di tali oneri**, riferita ora agli anni dal 2024 al 2026, a valere **sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei**;
- ✓ muta la **denominazione** del Direttore generale di progetto in "**Direttore Generale per il supporto all'attuazione dei programmi**", disciplinandone le **funzioni** di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa, nazionali e comunitari, del Ministero della cultura, con particolare riguardo ai Grandi Progetti dei beni culturali e a quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- ✓ **estende fino al 2026** anche l'**operatività del contingente di cinque esperti della struttura di supporto** al Direttore generale di progetto, **integrato da un esperto in mobilità e trasporti** e da **un esperto in tecnologie digitali**, confermando anche per gli anni dal 2024 al 2026 il **limite complessivo di spesa di 150.000 euro** attualmente previsto per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

MONITORAGGIO DELLE RIFORME PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 2)

Si istituisce l'**Osservatorio nazionale del lavoro pubblico** al fine di **promuovere lo sviluppo strategico** del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e le connesse **iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano**, e di garantire la piena applicazione delle **attività di monitoraggio** sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle **riforme in materia di pubblica amministrazione**. Conseguentemente, vengono soppressi l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e la Commissione tecnica per la performance.

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (ART. 3, CO. 1 E 1-BIS)

La norma dà **facoltà alle Regioni**, senza aggravio di spesa, di **applicare la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico regionale**, fermo restando il divieto per il personale addetto a tali uffici di esercitare qualsiasi attività di tipo gestionale. Si **escludono** i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali **dall'obbligo previsto dalla legge di attribuire loro esclusivamente un rimborso spese**.

ASSUNZIONI PER ATTUAZIONE DEL PNRR (ART. 3, CO. 2 E 3)

Si consente l'**utilizzo, nel 2023, delle risorse impegnate e non utilizzate** relative all'anno 2022 del **Fondo** di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Le **Regioni a statuto ordinario**, ai fini dell'attuazione dei **progetti previsti dal PNRR, provvedono a reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale** (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36). Si precisa che tale spesa non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni.

ASSUNZIONI REGIONE CALABRIA (ART. 3, CO. DA 3-BIS A 3-QUINQUIES)

Viene disciplinato l'**inquadramento**, nelle relative piante organiche, da parte delle **amministrazioni comunali della regione Calabria, di tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale**. Le disposizioni, in esame, individuano le finalità di tale inquadramento, le modalità di attuazione e la relativa copertura finanziaria.

ASSUNZIONI DELLE ARPA (ART. 3, CO. 4)

Si consente alle **Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA)** di procedere alla **stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato**, ai fini di potenziare la **capacità tecnico amministrativa** delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere.

STABILIZZAZIONE PRESSO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI (ART. 3, CO. 5)

Si modifica, con esclusivo riferimento alle **Regioni, alle Province autonome, alle Città metropolitane e ai comuni**, la disciplina – di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni – che, **in via transitoria, consente alle pubbliche amministrazioni la stabilizzazione di personale** già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione. La nuova norma consente tale possibilità **fino al 31 dicembre 2026** – mentre la normativa transitoria generale pone il termine del 31 dicembre 2023 - e prevede condizioni in parte analoghe a quelle stabilite dalla suddetta disciplina transitoria generale. Resta fermo che l'ente può procedere **nei limiti dei posti**

disponibili della vigente dotazione organica e nell'ambito delle facoltà assunzionali ammesse (per il medesimo ente) a legislazione vigente.

ACCESSO ALL'IMPIEGO PRESSO GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI (ART. 3, CO. 5-BIS)

Si prevede che i regolamenti delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato Regioni-Province Autonome-Città ed autonomie locali, possano **individuare, per l'accesso all'impiego** presso il relativo ente, **requisiti ulteriori, intesi a rispondere ad esigenze di specificità territoriale**, rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale, di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

QUOTE DI RISERVA NEGLI UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE (ART. 3, CO. 5-TER)

Le regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** possono prevedere, **fino al 31 dicembre 2026**, nell'ambito dei **concorsi pubblici** per il **reclutamento di personale dirigenziale**, una **riserva di posti non superiore al 50 per cento** in favore del personale che abbia maturato con pieno merito almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, **presso gli Uffici speciali per la ricostruzione**, costituiti nell'ambito dei territori delle regioni citate in relazione ad **eventi sismici del 2009 e del 2016-2017** .

SPESA PER I SEGRETARI COMUNALI (ART. 3, CO. 6)

Si **esclude il trattamento economico del segretario comunale**, per i soli **comuni che ne sono sprovvisti**, dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. La **disposizione trova applicazione per gli anni 2023-2026**.

PERSONALE NEI COMUNI CON MENO DI 15.000 ABITANTI (ART. 3, CO. 6-BIS)

Si eleva **da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica**, entro la quale è riconosciuta ai comuni la **possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali**, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI (ART. 3, CO. 6-TER)

Si prevede l'assegnazione per **ulteriori 5 anni dei contributi straordinari** previsti in favore **delle fusioni di comuni** che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VICESEGRETARI COMUNALI (ART. 3, CO. 6-QUATER)

Si estende **da 24 a 36 mesi** il periodo massimo durante il quale, **nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune** in servizio da almeno 2 anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

PERSONALE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (ART. 3, CO. 6-QUINQUIES E 6-SEXIES)

Le disposizioni recano **norme in merito all'assunzione di personale** da parte dell' **Agenzia Interregionale per il fiume Po**, sia modificando parzialmente, per il periodo 2023-2026, i criteri per la determinazione delle relative capacità assunzionali, sia prevedendo la possibilità di attingere agli elenchi di idonei formati dagli enti locali per l'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti medesimi.

ESCLUSIONE DALLA QUOTA DI RISERVA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DELLA RICOSTRUZIONE (ART. 3-BIS)

Si esclude dal computo della quota di riserva, concernente l'assunzione obbligatoria di determinate categorie di soggetti, il **personale stabilizzato dalle Regioni e dagli enti locali**, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi **nei crateri dei sismi** avvenuti nel 2002, nel 2009, nel 2012 e nel 2016-2017, nonché dagli Enti parco nazionali rientranti nel suddetto cratere del 2016-2017, **già assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione** e presso gli enti locali dei suddetti crateri.

MISURE PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI NELLA P.A. (ART. 3-TER)

Si riconosce a determinate pubbliche amministrazioni, **fino al 31 dicembre 2026**, la **possibilità di assumere**, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, **giovani laureati con contratto di apprendistato** o, attraverso apposite convenzioni, **studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro**, da inquadrare **nell'area funzionari**. Si prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei suddetti contratti, **il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato**, a condizione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato.

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE E CONCLUSIONE DELL'VIII CORSO-CONCORSO (ART. 4)

Sono introdotte alcune modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle **attività formative dell'VIII corso-concorso** selettivo per la **formazione dirigenziale** bandito dalla **Scuola nazionale dell'amministrazione**. La disposizione inoltre demanda ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 settembre 2023, **l'aggiornamento della disciplina regolamentare** vigente in materia di **procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEL MIM (ART. 5, CO. 1-20 E 21)

Sono introdotte una serie di modificazioni alla **disciplina dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive**. Si proroga all'a.s. 2022/2023 la validità della normativa contrattuale relativa alla **definizione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale** nonché delle disposizioni legislative che consentono l'innalzamento della percentuale delle risorse complessive del **Fondo unico**

nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate. Viene prevista una procedura straordinaria per **l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili** per l'a.s. 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione. Si individua **un'unica disciplina applicabile all'immissione in ruolo dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria** a decorrere dall'a.s. 2023/2024. Infine si interviene sulla **disciplina relativa al contingente di esperti** di cui il Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) si avvale allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al PNRR.

DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI (ART. 5, CO. 20-BIS E 21-BIS)

Viene modificata la **procedura di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici**, prevedendo, in particolare che, per le operazioni di mobilità degli stessi dell'anno scolastico 2023/2024, sia resa disponibile la percentuale del 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione. Si prevede poi che, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, possano essere disposte **assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici** nel limite massimo di 150 unità di personale presso taluni enti e associazioni, modificando la disciplina in materia.

REINTEGRAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI REVOCATI (ART. 5, CO. 20-TER)

Con questa norma **i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca** della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione, **sono reintegrati a decorrere dal 1° settembre 2023 nel posto di lavoro**, al verificarsi di determinate condizioni.

REGIME GIURIDICO TRANSITORIO DEGLI ITS ACADEMY (ART. 5, CO. 21-TER)

Si differisce **dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023** il termine entro il quale le fondazioni ITS Academy devono aver effettuato **almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche per poter conseguire l'accreditamento temporaneo**. Limitatamente all'anno 2023, sono introdotte **ulteriori finalità d'impiego delle risorse del Fondo** per l'istruzione e formazione tecnica superiore, le quali possono essere quindi utilizzate altresì per la **dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori** e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEL MAECI (ART. 6)

Al fine di favorire la **stabilizzazione di lavoratori a contratto**, si incrementa dal 10 al 50 per cento la **riserva di posti** in favore del personale assunto localmente **a contratto dagli uffici all'estero**, nelle **procedure concorsuali del Ministero degli esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI)** relative all'assunzione di 100 unità aggiuntive di personale dell'area degli assistenti.

Si autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per **adeguare le retribuzioni del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche**, degli uffici consolari di prima categoria, degli istituti italiani di cultura e delle delegazioni diplomatiche speciali ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del DPR n. 18 del 1967, specificando poi le relative **coperture per tali oneri**.

Viene **anticipato** al 1° giugno 2023 l'**incremento delle unità di personale non dirigente della seconda area funzionale**, disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Viene **rideterminata** a partire dal 1° ottobre 2024, la **dotazione organica del personale del MAECI**, come indicato dalla legge di bilancio 2023, art. 1, comma 714, lettera b), aumentandola di **ulteriori 100 unità**.

Si elimina l'obbligo nelle sedi estere di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, ferme restando le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi in cui si trovano.

Si interviene **sull'ordinamento dell'amministrazione degli Affari esteri**, abrogando la disciplina in materia di destinazioni, trasferimenti e richiamo dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali e prevedendo in casi eccezionali un **aumento della percentuale di rimborso per le spese** sostenute dai funzionari all'estero per l'istruzione scolastica primaria e secondaria dei figli a carico.

Si dispone l'aumento degli stanziamenti per **rafforzare il contingente di militari dell'Arma dei Carabinieri** a protezione delle sedi diplomatiche all'estero e del loro personale, autorizzando una spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Viene autorizzata in favore del MAECI la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di **formazione per il personale**.

Il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di organizzazione del Ministero degli esteri al fine di **incrementare di 10 unità il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale** nell'ambito dell'amministrazione centrale del MAECI, da assegnare in via esclusiva a personale della carriera diplomatica già in servizio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (ART. 7)

Sono disposte misure in materia di:

- ✓ **rafforzamento dell'organico della sanità militare** (con un incremento di personale medico, infermieristico e di tecnici di laboratorio);
- ✓ **modifiche nell'organizzazione apicale del Ministero della difesa**, incrementando di 2 unità la dotazione organica dei dirigenti generali; istituendo un nuovo ufficio centrale per la promozione e valorizzazione del patrimonio della difesa; istituendo l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, in sostituzione del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti.

Sono previste anche **modifiche delle prove nei concorsi pubblici per il reclutamento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri** e nella composizione della commissione superiore di avanzamento del personale del **Corpo forestale dello Stato** transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri. In particolare, sono incrementate di 6 unità il contingente

di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, che il Ministero era già autorizzato ad assumere. Si autorizza il Ministero a bandire **concorsi** per 16 ufficiali medici (grado di tenente e corrispondenti) e 120 sottufficiali infermieri (grado di maresciallo e corrispondenti).

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE (ART. 7-BIS)

Si integra il **Codice dell'ordinamento militare** per inserire **tra le funzioni dell'Arma dei carabinieri** anche quelle di **polizia forestale, ambientale e agroalimentare** e per disciplinare l'istituzione della tipologia di **personale ispettivo con competenza in polizia ambientale**.

POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA (ART. 7-TER)

Si autorizza il Governo ad **aumentare di 20 unità il contingente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa** (che passa così da 145 a 165 unità di personale). La disposizione autorizza anche il conferimento di un ulteriore incarico di **responsabile di ufficio di diretta collaborazione**, oltre a quelli già previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità è autorizzata una spesa di 177.840 euro per il 2023 e di 533.519 annui a partire dal 2024.

SUB-COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE AREE DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (ART. 8)

Previste disposizioni al fine di assicurare la **realizzazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana** nell'ex area militare denominata **Arsenale militare situata nell'Isola de La Maddalena**. Si prevede che la **remunerazione del subcommissario** sia pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024; l'incarico termina entro il 31 dicembre del 2024.

RIORGANIZZAZIONE MUR E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA (ART. 9)

La norma interviene sulla disciplina inerente alle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), con riferimento:

- ✓ all'attività di supporto agli **Osservatori**, nazionale e regionali, per la formazione **sanitaria specialistica** e all'Osservatorio nazionale per le **professioni sanitarie**;
- ✓ alla **valutazione dei progetti di ricerca**.

Si **consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di assumere**, a determinate condizioni, **incarichi presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro**. Con specifico riferimento alle **attività di consulenza**, consente, a determinate condizioni, ai professori e ai ricercatori a tempo pieno lo **svolgimento di attività extra-istituzionali** realizzate in **favore di privati, enti pubblici** ovvero per fini di giustizia, fermo restando il **rispetto del limite retributivo massimo** previsto a legislazione vigente.

Introdotta una nuova disciplina concernente la possibilità di corrispondere un **riconoscimento economico premiale** in favore di personale delle università e degli enti

pubblici di ricerca, in relazione alla **partecipazione a progetti di ricerca capaci di attrarre risorse** mediante bandi competitivi nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale.

Si consente – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – **alle università statali e non statali** di procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle **chiamate dirette** previste dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, **anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità** previsti. È stabilito che tali istituzioni siano direttamente impegnate nel **rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca**, o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione. La concessione di tale facoltà è espressamente collegata **allo scopo di conseguire gli obiettivi del PNRR**, nonché di favorire l'apporto delle **migliori professionalità accademiche e di ricerca** nonché **il rientro dei migliori studiosi dall'estero**, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025.

Si autorizza il MUR a **rideterminare**, a decorrere dal 2023, la **dotazione finanziaria** destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in misura pari a euro 1.250.000, in relazione alle accresciute attività, connesse anche alla **attuazione degli interventi del PNRR**.

ATTIVITÀ AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO DEL MIMIT (ART. 10)

Si autorizza la spesa di 270 mila euro per il 2023, per la prosecuzione (in pratica per il lavoro straordinario) di **attività di alto contenuto specialistico del personale del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT)**, anche inerente ai **controlli obbligatori** sulle apparecchiature **radio in dotazione del naviglio marittimo**, ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare.

DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ 1500 (ART. 11)

Si dispone che, **in attesa dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, il servizio di pubblica utilità del numero 1500** per comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica, viene **garantito dal Ministero della salute** entro il termine del 31 dicembre 2023. Il servizio, già affidato in outsourcing, deve pertanto **continuare ad operare secondo le stesse finalità**, nella misura in cui siano compatibili, in regime di contabilità ordinaria. La norma inoltre quantifica e copre gli oneri derivanti che sono complessivamente stimati in 4.911.400 euro per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

DISCIPLINA DELL'INVIATO SPECIALE PER IL CAMBIAMENTO CLIMATICO (ART. 12)

Viene modificata **disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico**, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche **soggetti estranei alla pubblica amministrazione**. In tal caso esso riceve un compenso, determinato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), nei limiti previsti dalla normativa sui **tetti ai compensi nella pubblica amministrazione** e, comunque, entro la soglia di 238.380 euro.

AVVALIMENTO DA PARTE DEL MASE DI PERSONALE DI ENEA E ISPRA (ART. 13)

Si interviene sulla disciplina riguardante l'**avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del personale di ENEA e ISPRA**, per rafforzare le attività volte al raggiungimento degli **obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune**.

Si modifica anche l'art. 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge n.78 del 2009, che disciplina la nomina e la composizione del **collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA**.

UNITÀ DI MISSIONE E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MIMIT (ART. 14)

Si istituisce presso il **Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT)** una nuova **Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti**, in luogo della già istituita Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese. All'Unità di missione sono assegnati i funzionari già destinati alla Struttura di supporto, nonché due dirigenti di livello non generale e, con funzioni di coordinamento, un dirigente di livello generale. Quest'ultimo è il dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica – istituita sempre presso il MIMIT – di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE). L'Unità di missione svolge la propria attività **anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori. Si incrementa di 1.065.831 euro a decorrere dall'anno 2023, le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy.

STRUTTURA DI MISSIONE TEMPORANEA MINISTERO DELLA SALUTE (ART. 14, CO. 3)

Si prevede l'**istituzione temporanea**, fino al 31 dicembre 2026, **presso il Ministero della salute** di una **struttura di missione** di livello dirigenziale non generale per la **cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale**. Compito della struttura è quello di fornire **supporto tecnico in ambito sanitario** al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e, ferme restando le competenze dei predetti, quello di **coordinare le attività di programmazione e di indirizzo** svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di **linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale**. Alla nuova Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e 2 unità di personale non dirigenziale inquadrato nella III area funzionale e appartenenti ai ruoli del Ministero della salute.

NUOVE ASSUNZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (ART. 14, CO. 4)

Si dispone una **rimodulazione dell'autorizzazione** prevista dalla normativa vigente relativa a **45 assunzioni a tempo indeterminato**, con concorso pubblico e anche su base regionale, di **dirigenti di livello non generale** presso il Ministero della salute per gli anni dal 2021 al 2024, già previste dalla legge di bilancio 2021 con specifico riferimento a tale anno (2021), riducendo i profili non sanitari per far fronte alle **accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie**.

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE MINISTRO DELLA SALUTE (ART. 14, CO. 4-BIS)

Si aumenta di 20 unità il contingente massimo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, che passa così **da 100 a 120 unità di personale**. A tal fine è autorizzata una spesa di 200.000 euro per il 2023 e di 400.000 euro annui a partire dal 2024. La disposizione autorizza altresì ad assegnare a tali uffici, oltre la soglia di personale prevista, fino a **10 esperti e consulenti, che prestano la loro attività a titolo gratuito**.

UNITÀ DI MISSIONE PRESSO L'ISPRA (ART. 14, CO. 5)

Si autorizza la spesa complessiva di 751.219 euro per il periodo 2023-2026 per **l'istituzione fino al 31 dicembre 2026**, da parte dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di **un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale**. Si disciplina, inoltre, il conferimento, da parte di ISPRA, degli **incarichi dirigenziali di livello non generale**.

PREVENZIONE ANTIMAFIA MILANO-CORTINA 2026 (ART. 14, CO. 6-BIS E 6-TER)

Si affidano alla **Struttura per la prevenzione antimafia**, istituita presso il Ministero dell'interno, i **compiti di contrasto alle infiltrazioni criminali** nelle attività di affidamento ed esecuzione dei **contratti connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026**, regolamentandone la disciplina.

POTENZIAMENTO ORGANICI DELLA POLIZIA DI STATO (ARTICOLO 15, CO. DA 1 A 6)

Sono ridefiniti gli **organici del personale della Polizia di Stato** con funzioni di polizia, con funzioni di assistente tecnico e con funzioni sanitarie. Si prevede inoltre che alle **questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza** siano preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza. Si stabilisce infine **l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 302 unità di personale della Polizia di Stato** e si autorizza lo **scorrimento, della graduatoria degli idonei non vincitori** del concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato bandito nel 2022.

POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (ART. 15, CO. 7-10)

Previsto, anche, il potenziamento degli **organici dell'Arma dei carabinieri** e l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di **un contingente massimo di complessive 371 unità**.

GUARDIA DI FINANZA (ART. 15, CO. 11-14 E 25-30)

Si **incrementa la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanziari** e il limite massimo di unità da adibire alla **componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della guardia di finanza**. La disposizione autorizza altresì il Corpo della guardia di finanza all'assunzione straordinaria di **un contingente di complessive 289 unità**. Vengono inoltre introdotte norme volte a **potenziare il Servizio sanitario del Corpo**

della guardia di finanza nonché ad accrescere il numero massimo di **unità di ufficiali** del Corpo stesso da distaccare **presso le Forze armate e le altre Forze di polizia**.

CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (ART. 15, CO. 15-18)

Si istituisce e disciplina la **carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria**, al fine esplicito di soddisfare le esigenze del Corpo stesso. Prevista la **quantificazione degli oneri finanziari** e la relativa copertura, fissato un **cronoprogramma** delle procedure per il **reclutamento dei medici**, previa autorizzazione del Ministero della giustizia a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai vigenti limiti delle facoltà assunzionali dell'Amministrazione penitenziaria.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 15, CO. 19-21 E 31-34)

Vengono previste un insieme di **assunzioni straordinarie** – sia ad incremento delle vigenti dotazioni organiche (617 unità) sia entro i limiti di queste (404 unità) – disciplinandone le procedure. Altre disposizioni riguardano alcuni **profili organizzativi**, con un **incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti** (per complessivi 55 posti da primo dirigente) e contestuale riduzione di un corrispondente numero di personale direttivo, nonché delimitazione dell'attribuzione di posizioni organizzative.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER IL POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 15, CO. 22)

La norma contiene le **disposizioni finanziarie per potenziare gli organici** della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

SOSPENSIONE DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO DAGLI SCRUTINI DI PROMOZIONE (ART. 15, CO. 23)

Questa disposizione interviene sulle **cause di sospensione dagli scrutini di promozione** dei funzionari della Polizia di Stato **rinvii a giudizio per determinati delitti**.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DELLA POLIZIA DI STATO (ART. 15, CO. 24)

Si prevede la **partecipazione** delle articolazioni provinciali **dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale** alla **commissione consultiva** e al **consiglio provinciale di disciplina della Polizia di Stato**. Si prevede inoltre che il terzo componente della commissione consultiva, nel caso in cui si proceda a carico di appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive ovvero a carico di personale in servizio presso il dipartimento di Pubblica sicurezza, sia **designato dai sindacati di polizia** “rappresentativi sul piano nazionale” e non, come nel testo previgente, “più rappresentativi sul piano nazionale”. Si dispone infine che nel consiglio centrale di disciplina siano presenti 2

funzionari di polizia designati dai sindacati di polizia “rappresentativi a livello nazionale” e non, come nel testo previgente “più rappresentativi a livello nazionale”

ESPERTI PER LA SICUREZZA (ART. 15, CO. 35)

Si incrementano le **risorse** per l’anno 2023 di 450.000 euro e di 900.000 euro annui a decorrere dal 2024 per l’invio di **esperti nel settore della sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari**, per le specifiche esigenze di contrasto alla criminalità organizzata e tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con paesi interessati.

POTENZIAMENTO GUARDIA DI FINANZA E VIGILI DEL FUOCO (ART. 15, CO. 36)

Sono indicate le **coperture finanziarie per il potenziamento del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza**, per salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo, per implementare i **servizi di soccorso pubblico e contrasto agli incendi boschivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, e per incrementare le **risorse destinate all’invio di esperti per la sicurezza** presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO (ART. 16)

Sono **modificate le annualità delle autorizzazioni di spesa** previste dal decreto-legge n. 198 del 2022 per il finanziamento delle disposizioni introdotte dal medesimo decreto finalizzate al **potenziamento dell’organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato**.

ORGANICI CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA (ART. 17)

Si autorizza un **progressivo incremento organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera** mediante l’arruolamento nei vari ruoli, di **390 unità**, a decorrere dall’anno 2024, e in particolare:

40 unità per gli ufficiali del ruolo speciale;

20 unità all’anno per cinque anni (100 unità complessive) per il ruolo sergenti;

50 unità all’anno per cinque anni (250 unità complessive) per i graduati.

Si indicano quindi la relativa spesa e la corrispondente copertura finanziaria.

TASER PER LE POLIZIE MUNICIPALI (ART. 17-BIS, CO. 1)

Si consente che la **sperimentazione dell’utilizzo dei Taser** da parte del personale della **polizia municipale** possa avvenire, oltre che nei comuni capoluogo di provincia o con più di 100.000 abitanti, **anche in quelli tra 20.000 e 100.000 abitanti**, a condizione che in tali comuni sia stata **istituita una armeria municipale per la custodia delle armi**. Fino ad un numero di 15 armi è **sufficiente la custodia in armadi corazzati**.

SPRAY AL PEPERONCINO PER I CORPI FORESTALI (ART. 17-BIS, CO. 2)

Si consente ai **Corpi forestali della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano** di dotare il proprio personale di **nebulizzatori a base di capsaicina**. Tali strumenti possono essere portati **senza licenza durante il servizio** e **non possono essere impiegati sull'uomo**.

FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ DEGLI ENTI LOCALI IN DISSESTO (ART. 18, CO. 1)

La disposizione interviene sull'applicazione delle **disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL)** accantonato nel risultato di amministrazione, **posticipando di un anno** – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2023, anziché del rendiconto 2022 – **l'obbligo di ricostituzione di un apposito fondo** nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2023. È conseguentemente **spostato di un anno**, a partire cioè dall'esercizio 2024, **il termine** a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a **provvedere al ripiano in quote costanti**, entro il termine massimo di 10 anni, dell'eventuale maggior deficit determinato dalla ricostituzione del Fondo rispetto all'esercizio precedente. Il predetto meccanismo di ripiano in quote costanti fino a 10 anni si applica altresì, in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, a quegli enti locali in dissesto per i quali tale approvazione avvenga entro il 31 dicembre 2024.

REGIONE VALLE D'AOSTA (ART. 18, CO. 2)

Viene **ridotto il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione Valle d'Aosta** di 3 milioni di euro **limitatamente all'anno 2023**. Il concorso alla finanza pubblica è stabilito per la Regione autonoma Valle d'Aosta, come per le altre regioni a statuto speciale, sulla base degli **accordi bilaterali tra la Regione e lo Stato**.

RISTORI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (ART. 18, CO. 3-4)

In attuazione di quanto concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni l'8 marzo 2023, sono **definite le modalità di regolazione finanziaria in materia di ristori per l'emergenza epidemiologica da Covid-19**, per cui le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli connessi alla lotta all'evasione fiscale, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle Regioni. Le risorse ricevute dalle Regioni sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

AUMENTO COSTO MATERIALI OPERE PUBBLICHE (ART. 18, CO. 4-BIS)

Viene modificato il comma 375 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 al fine di **estendere l'ambito degli interventi che possono accedere alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili**.

INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 18, CO. 4-TER)

Si estende, in relazione a tutti gli interventi di edilizia scolastica, la **possibilità di utilizzare** per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei **ribassi d'asta** riguardanti il medesimo intervento ("compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR").

DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE CALABRIA (ART. 18, CO. 4-QUATER)

La disposizione **definisce la normativa di riferimento** e la procedura relativa all'assegnazione di determinate **risorse per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico della Regione Calabria** previste dalla legge di bilancio 2023.

TRATTAMENTI ACCESSORI PERSONALE MINISTERI (ART. 19, CO. 1)

Al fine di **rendere omogeni i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri**, è previsto uno **specifico incremento del fondo** di cui all'articolo 1, comma 143, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2020. Si dispone, anche, un incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree del CCNL relativo al Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del MUR.

FONDO PREMIALITÀ AGENAS (ART. 19, CO. 2)

Si incrementa di 2.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, la consistenza del "Fondo premialità e condizioni di lavoro", con specifico riguardo al **personale appartenente ai ruoli non dirigenziali** dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

RISORSE PER IL PERSONALE DELLE SOPPRESSE AGENZIA PER LA GESTIONE DELL'ALBO SEGRETARI COMUNALI E SCUOLA SUPERIORE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (ARTICOLO 19, CO. 3)

Viene stabilito che le **risorse finanziarie** riguardanti la **contrattazione del personale** proveniente dalle **soppressioni** Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale, che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell'interno, **sono destinate al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni sopresse**, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa.

MISURE PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (ART. 19, CO. 4)

La **norma è finalizzata ad attenuare le differenze di carattere economico e giuridico** tra il **personale del Ministero della salute e quello dell'Agencia Italiana del Farmaco (AIFA)**: è in primo luogo previsto l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'AIFA a quanto stabilito in materia per il personale del Ministero della salute; in secondo luogo, con la stessa decorrenza anzidetta, è disposto che, per il personale dell'AIFA, il differenziale stipendiale è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. La norma reca inoltre la quantificazione degli oneri connessi alle predette misure e indica la relativa copertura.

ESCLUSIONE DELLA RIPETIBILITÀ DI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE MEDICO CONVENZIONATO (ART. 19, CO. 4-BIS)

Si modifica una **norma transitoria che esclude la ripetibilità di emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza**. La novella in esame **estende l'ambito di applicazione della norma transitoria** ad ogni categoria di **personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale**.

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI AFAM (ART. 19, CO. 5)

Viene modificata la disciplina relativa alla procedura di **riparto delle risorse** stanziata dalla legge di bilancio per il 2022 per la **valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM**. Si prevede che il riparto non abbia più luogo in sede di adozione del decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo delle istituzioni AFAM statali, alle quali sarebbe poi spettato il compito di provvedere all'assegnazione delle risorse al personale, in ragione della partecipazione del personale medesimo ad appositi progetti di miglioramento della didattica e della ricerca. Al contrario, **si demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse** che confluiranno nei capitoli di bilancio del MUR relativi al personale delle istituzioni AFAM.

MISURE SULL'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI NELLE AFAM (ART. 19, CO. 5-BIS)

Si introduce una **nuova disciplina relativamente all'istituzione della figura del docente delegato**, che viene ora prevista anche in relazione alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**).

PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (ART. 19, CO. 6-8)

Queste disposizioni concernono i **trattamenti accessori del personale della Presidenza del Consiglio** ed il **Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato** per il personale dirigenziale non generale, cui sono destinate **specifiche risorse aggiuntive**.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PNRR (ART. 20, CO. 1)

La norma consente al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di conferire una serie di **incarichi dirigenziali** previsti da recenti decreti-legge **anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione** del Ministero stesso da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del presente provvedimento.

AUMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL MEF (ART. 20, CO. 2)

Al fine di dare effettiva applicazione a precedenti disposizioni legislative che hanno autorizzato il reclutamento di personale all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze, **si dispone il corrispondente adeguamento della dotazione organica del personale dello stesso Ministero**, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'aumento della pianta organica comporta **l'incremento di 1.159 funzionari e di 225 assistenti**.

APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO (ART. 20, CO. 3)

Viene modificata la **legge di bilancio 2020** disponendo che la **disciplina dell'utilizzo e dell'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento** sia definita **con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** senza scadenze prefissate.

MODIFICA DI COMPETENZE PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GIOCHI (ART. 20, CO. 3-BIS)

La norma apporta una sostituzione di **competenza nell'emanazione di alcuni provvedimenti riguardanti i giochi** e in particolare sostituisce al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze un **provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** con riguardo alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, alla gestione della rete telematica concernente il monitoraggio e il contrasto al gioco d'azzardo, al processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi da gioco e al rilascio del nulla osta all'utilizzo e alle regole tecniche di produzione degli apparecchi citati anche al fine della conservazione e della trasmissione dei dati.

INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONI PRESSO IL MEF (ART. 20, CO. 3-TER – 3-QUATER E 3-SEPTIES – 3-DECIES)

Si dispone un **incremento dell'indennità di amministrazione a favore del personale**, incluso quello dirigenziale non generale, che presta servizio presso gli uffici centrali del MEF e presso le ragionerie territoriali e gli uffici centrali di bilancio, che svolga determinate funzioni.

Inoltre si autorizza il MEF ad **assumere con contratto a tempo indeterminato 20 funzionari**, mediante **concorso pubblico**, in possesso di dottorato o master di secondo livello, in vista dello svolgimento da parte del Dipartimento del Tesoro delle attività connesse alla **Presidenza italiana del G7-2024** e ai negoziati europei e internazionali. Si prevede la relativa copertura finanziaria.

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI (ART. 20, CO. 3-QUINQUIES)

Si dispone **in materia di obblighi a carico degli ordini e collegi professionali** per quanto concerne la **rendicontazione della gestione del personale**.

PERSONALE DELL'AREA DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI (ART. 20, CO. 3-SEXIES)

A partire dall'anno 2023, **in applicazione del CCNL relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali** relativo al triennio 2019/2021, possono essere disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le **variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione**, in termini di competenza e cassa, nel rispetto del limite di spesa che prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e **previa verifica della erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario** effettuate complessivamente dall'Amministrazione.

CARICHE NEGLI ORGANI SOCIALI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLO STATO (ART. 20, CO. 3-UNDECIES)

Si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e **fino al 31 dicembre 2026**, al conferimento di **cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato**, che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale, **non si applicano i divieti previsti** in materia di attribuzione di incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, **collocati in quiescenza**. Sono esclusi da tale deroga i soggetti che accedono al trattamento di pensione anticipata ("quota 102" o "quota 100") o alla c.d. "pensione anticipata flessibile".

ESCLUSIONE OPZIONALE DEL LIMITE MASSIMO DI IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E DI BASE DI CALCOLO DELLA PENSIONE (ART. 21, CO. 1)

Si **modifica la disciplina del termine temporale entro il quale alcuni dipendenti pubblici possono esercitare la scelta di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo pensionistico e di base di calcolo del trattamento pensionistico** (duplice limite riguardante i soggetti rientranti nel sistema contributivo integrale). La novella in esame, in primo luogo, differisce il termine dal 29 luglio 2019 al 31 dicembre 2023 ed eleva da 6 mesi a 12 mesi l'eventuale termine più ampio, decorrente dalla data di superamento del medesimo limite massimo. Inoltre, la novella sopprime un ulteriore termine alternativo, che scadeva alla fine del sesto mese dalla data di assunzione. Resta fermo che l'esclusione del limite massimo in esame può essere **operata solo dai dipendenti pubblici** che siano **privi**, in un regime pensionistico obbligatorio, **di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996** e che prestino **servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare** partecipate dal datore di lavoro.

ESCLUSIONE DI SANZIONI CIVILI E INTERESSI DI MORA PER MANCATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART 21, CO. 2)

Si differisce dal **31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023** il termine finale di **applicazione della norma transitoria che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora** per il caso di **mancato versamento dei contributi** di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria **da parte delle pubbliche amministrazioni**. La norma transitoria oggetto di differimento concerne i contributi (ivi compresa la quota a carico del lavoratore) inerenti a rapporti di lavoro dipendente o a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o a “figure assimilate” a questi ultimi).

DIPARTIMENTO PER LO SPORT (ART. 22, CO. 1)

Ai fini del **potenziamento amministrativo del Dipartimento per lo sport**, si dispone che presso questo operi, con relativo **incremento della dotazione organica** del personale di prestito della **Presidenza del Consiglio dei ministri**, un **contingente di personale non dirigenziale di 10 unità** equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri.

SPORT E SALUTE S.P.A. (ART. 22, CO. 2-4)

Vengono introdotte alcune **modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute s.p.a.** Innanzitutto, si modifica la **disciplina del consiglio di amministrazione** sotto tre profili: si porta da 3 a 5 i componenti del c.d.a. (compresi il presidente e l'amministratore delegato); si elimina la coincidenza fra presidente del c.d.a. e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; si prevede che i 3 componenti restanti siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca. Per quanto riguarda le funzioni, la disposizione in commento autorizza la società a fornire **supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate**, nell'ambito dell'attuazione degli **investimenti previsti dal PNRR**, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (ART. 22, CO. 5)

Si ridefinisce l'articolazione del **Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri** in non più di 3 uffici, inclusa la Segreteria tecnica, e in non più di 7 servizi, in cui rientrano due servizi già previsti nell'articolazione della stessa Segreteria tecnica. Si prevede conseguentemente **un incremento della dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio** per un totale di 5 unità in base a quanto previsto dalla tabella A dell'allegato 1 al decreto in esame.

DIPARTIMENTO CASA ITALIA (ART. 22, CO. 6-7)

Si prevede poi l'istituzione **presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri di una segreteria tecnico-amministrativa**, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, composto da 2 dirigenti e 15 unità di personale non dirigenziale, e si provvede alla copertura dei relativi oneri finanziari.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE (ART. 22, CO. 7-BIS-7-SEPTIES)

Si prevede infine che la **Struttura di missione per le procedure di infrazione** sia **soppressa** e che le **relative funzioni siano trasferite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri**. Per lo svolgimento di tali attività, si prevede che presso il medesimo Dipartimento vengano **istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale** e che gli siano assegnate 30 ulteriori unità di personale non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede, inoltre, che sia assegnato al Dipartimento per le politiche europee il contingente di esperti già attribuito alla citata Struttura di missione. Si provvede, infine, alla copertura degli relativi oneri.

DIPARTIMENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (ART. 22, CO. 8)

È disposto altresì che **i decreti di organizzazione interna** del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento Casa Italia e del Dipartimento per le politiche della famiglia, interessati dalle modifiche ordinamentali introdotte, devono essere **adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento del DPCM 1° ottobre 2012** che disciplina l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri.

FONDO UNICO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (ART. 22, CO. 9)

Si dispone che a, decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, **il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale**, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo.

NUCLEO PER LE POLITICHE DI COESIONE (ART. 22, CO. 9-BIS)

Si prevede che, nell'ambito della **dotazione complessiva del Nucleo per le politiche di coesione**, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, possano essere **attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a esperti estranei alla pubblica amministrazione**, invece che ai dipendenti della pubblica amministrazione, in numero non superiore a 10 e per un periodo di 3 anni rinnovabile una sola volta.

SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE DEL MASAF (ART. 23, CO. 1)

La disposizione è finalizzata a **implementare gli standard operativi** del **Servizio Fitosanitario Nazionale** del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (**MASAF**) per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di **nuove emergenze fitosanitarie**. A tal fine si dispone che **il Servizio disponga di addetti** – ispettore fitosanitario e agente fitosanitario – **anche nell'ambito della dotazione organica del CREA**; sono, inoltre, istituite 3 nuove Unità in cui sono organizzate tali figure professionali.

E.I.P.L.I. (ART. 23, CO. 2)

Viene **stabilizzato il personale assunto a tempo determinato** dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria per la Puglia Lucania e Irpinia (**E.I.P.L.I.**).

ACQUE DEL SUD S.P.A. (ART. 23, CO. 2-BIS 2-QUATER)

Si prevede la costituzione, dal 1° gennaio 2024, di una **nuova società, Acque del Sud SPA**, cui sono **trasferite le funzioni del soppresso ente E.I.P.L.I.**

PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA (ART. 23, CO. 3)

Si prevedono disposizioni volte a **promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura**, attraverso **operazioni di riordino fondiario** realizzate da ISMEA e destinando a tal fine una somma pari a **28 milioni di euro**.

RIORGANIZZAZIONE DI ISMEA E CREA (ART. 23, CO. 3-BIS)

La norma reca disposizioni in materia di **riorganizzazione** degli organi dell'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (**ISMEA**) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (**CREA**).

CERTIFICAZIONI E LICENZE IN MATERIA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE (ART. 23-BIS)

Previste **nuove disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze** – in materia di **commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora a rischio di estinzione** – di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (**MASAF**).

RIORGANIZZAZIONE DI FORMEZ PA (ART. 24)

La norma attribuisce **nuove funzioni all'Associazione Formez PA** – anche rafforzando le forme di assistenza in favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per il sostegno delle attività fondamentali e dei comuni in dissesto finanziario per il sostegno della gestione finanziaria e contabile – e **modifica i requisiti professionali** richiesti per ricoprire il **ruolo di Presidente dell'Associazione**, nonché le modalità di designazione dei **membri del Consiglio di amministrazione**. A seguito di tali modifiche, si dispone la decadenza di tali organi a

decorrere dal 23 aprile 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto legge), e l'attribuzione della funzione di **Commissario straordinario** al Capo del Dipartimento della funzione pubblica, **fino all'insediamento dei nuovi organi**.

COSTITUZIONE DI ENIT S.p.A. (ART. 25)

Si autorizza il Ministero del turismo a **costituire**, nell'anno 2023, una **società per azioni denominata "ENIT S.p.A."** con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, contestualmente a tale costituzione, si prevede la soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

ENIT S.p.A. costituisce una società *in house* **sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero del turismo**.

Viene inoltre riformulata la definizione delle missioni affidate alle articolazioni amministrative del Ministero e vengono incrementati, da 2 a 3, gli uffici dirigenziali non generali. Si prevede l'adozione delle norme regolamentari di organizzazione conseguenti alla suddetta novella. È specificato che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni.

È prevista, poi, **l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale del Turismo**, presso il Ministero del turismo.

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (ART. 26)

Allo scopo di assicurare il **potenziamento dell'attività di prevenzione oncologica** unitamente a quella socio-sanitaria e riabilitativa, si destina una **quota del contributo** riconosciuto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), pari a euro 276.242 per l'anno 2023 ed euro 552.483 annui a decorrere dal 2024, **al potenziamento della struttura organizzativa della stessa**. A tal fine l'ente è autorizzato per il biennio 2023-2024 a bandire procedure **concorsuali pubbliche** e ad assumere, con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, un **contingente complessivo di 9 unità di personale**: la dotazione organica viene quindi rideterminata in 21 posizioni complessive.

FONDAZIONE UGO BORDONI (ART. 27)

Si **ridelineano i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione Ugo Bordoni**. In particolare, si specifica che trattasi di **ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi**, con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Inoltre, per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, esegue e valuta, **anche utilizzando i laboratori del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT)**, attività di studio e ricerca **nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management**. La Fondazione può instaurare rapporti con Università, enti pubblici e privati, imprese, sia a livello nazionale che

internazionale. La Fondazione, inoltre, partecipa attivamente a **progetti di ricerca** finanziati dall'Unione europea. Si demanda allo statuto, da approvare con decreto del MIMIT, la disciplina dei compiti e struttura organizzativa della Fondazione. Si dispone, conseguentemente, che il Cda della Fondazione decada trascorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si proceda al relativo rinnovo. È infine prevista una clausola di neutralità finanziaria.

IN MATERIA DI ATTI E DOCUMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 27-BIS)

Si dispone che, a decorrere **dalla data di entrata in vigore della legge** di conversione del decreto in esame, **negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni** il termine **“razza” sia sostituito dal termine “nazionalità”**.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 28)

Si prevede che le disposizioni del decreto-legge in commento si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

DISPOSIZIONI CONTABILI (ART. 29)

Si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente provvedimento.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 30)

Si dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque **vigente dal 23 aprile 2023**.